

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1947-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE *

(FINANZE E TESORO)

DEL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1971

Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

(*) Autorizzata, il 10 novembre 1971, a riferire oralmente all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Le disposizioni da emanare in base alla delega legislativa per la riforma tributaria, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'abolizione dei tributi indicati al n. II e la revisione di quelli indicati al n. IV dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonché quelle previste al n. 16 dell'articolo 10, ai numeri 2, 5 e 10 dell'articolo 11 entreranno in vigore il 1° luglio 1972.

Le altre disposizioni da emanare in base alla delega legislativa per la riforma tributaria entreranno in vigore il 1° gennaio 1973.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi saranno emanate nei modi e nelle forme stabiliti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sarà espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Il termine del 31 dicembre 1972, stabilito nel secondo comma dell'articolo 17, è prorogato di un anno.

I decreti da emanare in base alla delega legislativa potranno stabilire che le disposizioni in essi contenute, riguardanti attività, compiti e adempimenti della pubblica amministrazione e di privati, entrino in vigore anteriormente alla data indicata nei precedenti commi.

Art. 2.

L'importo delle somme da attribuire ai comuni e alle provincie, ai sensi del primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sarà commisurato alle entrate riscosse nell'anno 1972, ferma rimanendo, per il secondo biennio, la maggiorazione prevista dallo stesso comma.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Le disposizioni da emanare in base alla delega legislativa per la riforma tributaria, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'abolizione dei tributi indicati al n. II e la revisione di quelli indicati al n. IV dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonché quelle previste al n. 16 dell'articolo 10, ai numeri 2, 4, 5 e 10 dell'articolo 11 entreranno in vigore il 1° luglio 1972.

Identico.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo saranno emanate nei modi e nelle forme stabiliti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, rispettivamente, entro il 1° maggio ed entro il 1° novembre 1972. Il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sarà espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il termine del 31 dicembre 1971, previsto dal secondo comma del medesimo articolo 14, è prorogato di un anno.

Per il secondo semestre dell'anno 1972, ferme rimanendo le maggiorazioni previste:

a) l'importo delle somme da attribuire ai comuni ed alle provincie, ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della succitata legge, sarà commisurato alla metà delle somme riscosse od attribuite nell'anno 1971;

b) l'importo delle somme da devolvere, ai sensi del quarto comma dell'articolo 14, agli enti indicati al n. 3 dell'articolo 12 della stessa legge, sarà commisurato, limitatamente ai tributi che rimarranno aboliti con decorrenza dal 1° luglio 1972, alla metà delle somme devolute nell'anno 1971, ove le quote dei tributi devoluti siano fisse.

L'importo delle somme da attribuire alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, ai sensi del sesto comma del citato articolo 14, sarà commisurato alle entrate riscosse per i tributi soppressi di rispettiva competenza nell'anno 1972, ferma rimanendo, per il secondo biennio, la maggiorazione prevista dallo stesso comma.

Il periodo indicato nell'articolo 14 per le attribuzioni di somme a favore degli enti previsti nell'articolo stesso andrà a scadere col 31 dicembre 1976.

Per l'applicazione delle imposte comunali di consumo fino al 30 giugno 1972 saranno adottati le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi dei generi determinati per l'anno 1971.

I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, con scadenza anteriore al 30 giugno 1972, sono prorogati, alle stesse condizioni in essi previste, a detta data.

Indipendentemente dalle revisioni di legge, i contratti di appalto a canone fisso e quelli stipulati con consorzi di esercenti, prorogati ai sensi del comma precedente,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico:

a) l'importo delle somme da attribuire ai comuni ed alle provincie, ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della succitata legge, sarà commisurato alle somme riscosse nel secondo semestre dell'anno 1971 e alla metà di quelle attribuite nell'anno 1971;

b) *identico.*

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

potranno essere revisionati, soltanto ad istanza dei comuni e, limitatamente al periodo prorogato, sulla base delle riscossioni effettuate nei due anni anteriori alla proroga.

Art. 3

L'articolo 16 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per la riforma tributaria, è modificato come segue:

I. - Nel primo comma, lettera *a*), le parole: « negli ultimi quattro mesi di applicazione delle imposte stesse » sono sostituite con le parole: « a partire dal 1° settembre 1971, nei limiti del venticinque per cento del relativo ammontare »;

II. - Nel primo comma, lettera *b*), le parole: « negli ultimi quattro mesi di applicazione delle imposte stesse » sono sostituite con le parole: « a partire dal 1° settembre 1971, nei limiti del dieci o del cinque per cento del relativo ammontare secondo che si tratti di commercio al dettaglio o all'ingrosso »;

III. - Nel primo comma, lettera *c*), le parole: « negli ultimi sei mesi di applicazione delle imposte stesse » sono sostituite con le parole: « a partire dal 1° luglio 1971, nei limiti in cui i beni strumentali acquistati, importati o prodotti risultino tuttora posseduti alla data del 30 giugno 1972 »;

IV. - Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*) la detrazione, in luogo di quella ivi prevista, sarà ammessa, per l'intero ammontare delle imposte assolute, nei limiti delle quantità di beni di ciascun gruppo merceologico che, da apposito inventario redatto dal contribuente alla data di cessazione dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata, risultino esistenti nell'originaria qualificazione, ovvero trasformati o incorporati in semilavorati o prodotti finiti; l'inventario dovrà essere sottoposto alla vidimazione nei tre mesi successivi a tale data. »;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

V. - Nel terzo comma, dopo le parole: « vidimazione dell'inventario » sono aggiunte le seguenti: « nell'ipotesi di cui al secondo comma ».

Art. 4.

È prorogata al 30 giugno 1972 l'applicazione dell'addizionale straordinaria alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata, istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162, già prorogata con decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito con legge 15 gennaio 1968, n. 3, ed ulteriormente prorogata con legge 12 dicembre 1969, n. 939.

Art. 5.

In relazione alle date di decorrenza delle norme contenute nei decreti delegati di attuazione della riforma tributaria, stabilite dalla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

In relazione alle date di entrata in vigore delle norme contenute nei decreti delegati di attuazione della riforma tributaria, stabilite dalla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Identico.